

N. CIG ZED34E9CC4

**DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI  
SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE  
DEI DOCUMENTI NECESSARI  
ALLA VALIDAZIONE DEL PEF  
2022-2025 DELLA CITTA' DI  
TORINO AI SENSI DEL MTR-2**

## **INDICE**

1.	<b>OBIETTIVI</b>	3
2.	<b>RIFERIMENTI</b>	3
3.	<b>DEFINIZIONI</b>	4
4.	<b>CONTENUTO TECNICO DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>	6
5.	<b>ESCLUSIONI</b>	12
6.	<b>TEMPI DI ESECUZIONE</b>	12

## **1. OBIETTIVI**

L'obiettivo del presente affidamento consiste nel supportare la Stazione Appaltante nell'espletare tutti gli obblighi di sua competenza in applicazione del MTR-2 con riferimento all'annualità 2022.

Con riferimento a questo obiettivo, l'aggiudicatario del servizio dovrà:

- I. fornire supporto nella fase della Raccolta dati prodotti da Gestore ed Ente;
- II. fornire supporto nella fase di validazione del PEF;
- III. costruire e predisporre il PEF aggregato;
- IV. fornire tutto il supporto necessario alla valorizzazione dei parametri;
- V. calcolare le entrate tariffarie;
- VI. fornire supporto nel confronto con il limite alla crescita;
- VII. redigere la Relazione di Accompagnamento.
- VIII. offrire assistenza nel riscontro di eventuali osservazioni da parte di ARERA in fase di approvazione del PEF

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Tale deliberazione, nell'allegato A, individua un nuovo metodo per la costruzione del Piano Economico Finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. n. 158/1999, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA.

Con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- Il/i soggetto/i gestore/i predispongono il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione n. 443/2019), e lo trasmette/ono all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'Ente Territorialmente Competente (ETC), effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'ETC, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Con la Deliberazione del 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif l'Autorità ARERA ha approvato il nuovo "Metodo tariffario rifiuti" "Mtr-2", che avrà vigenza per il secondo periodo regolatorio (2022-2025).

Il nuovo Metodo, il cui iter di approvazione ha costituito oggetto di due Documenti di consultazione pubblica (nn. 72/2021/R/Rif e 282/2021/R/Rif), riporta delle sostanziali novità per quanto riguarda la stesura dei PEF TARI, già sottoposti alla nuova disciplina del "Mtr" a partire dall'anno 2020 in osservanza della citata Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.

L'MTR-2, seppur coerentemente con i principi ispiratori della nuova metodologia già introdotti con il primo MTR, presenta profili di novità e di ulteriore complessità rispetto al passato. Ciò posto, gli ETC devono dotarsi, in tempi stretti, di tutti gli strumenti e del know-how necessari per applicare la rinnovata metodologia tariffaria. Tra le tante novità di rilievo, si evidenzia che, per la prima volta, ARERA ha introdotto la programmazione quadriennale delle tariffe.

Con la Determina n. 2/2021-DRIF del 04/11/2021, ARERA ha poi pubblicato gli schemi tipo da utilizzare per l'approvazione del PEF 2022-2025, nonché il tool di calcolo per la sua elaborazione. La Determina contiene altresì alcuni chiarimenti applicativi con riferimento alla gestione di temi di interesse generale, quali, ad esempio, gli avvicendamenti gestionali e il leasing. Sulla base di tali nuovi criteri è quindi possibile procedere alla redazione del PEF in conformità al MTR-2, per il secondo periodo regolatorio.

### 3. DEFINIZIONI

Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti termini:

- **ARERA:** l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Delibera:** la Deliberazione 03 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, con la quale è stato approvato il MTR-2.
- **Metodo Tariffario Rifiuti oppure anche MTR-2:** il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo di

regolazione;

- **Gestore:** il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ossia il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, e il Gestore dei servizi di assistenza ai contribuenti (anche se gestito in economia dal Comune);
- **Ente:** l’Ente territorialmente competente, ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Procedura di prima approvazione:** la procedura di prima approvazione del piano finanziario 2022-2025 e delle tariffe relative al servizio rifiuti per l’anno 2022;
- **Piano economico finanziario oppure anche PEF:** la documentazione complessivamente identificata dall’art. 27 del MTR-2 (“Contenuti minimi del PEF”) posta a base della determinazione della tariffa rifiuti, composta da Piano finanziario degli investimenti e Documentazione MTR-2;
- **Piano finanziario degli investimenti:** documentazione riguardante il piano di interventi e investimenti e relativi finanziamenti e – più in generale – tutto quanto indicato ai commi 27.2 e 27.3 del MTR-2;
- **Documentazione MTR-2:** la documentazione indicata al comma 27.4 del MTR-2 che deve essere predisposta dal Gestore nell’ambito della Procedura di prima approvazione, composta da Tabella PEF, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità;
- **Tabella PEF:** il prospetto economico finanziario redatto secondo lo schema previsto dal MTR-2;
- **Relazione di Accompagnamento:** la relazione redatta secondo lo schema previsto dal MTR-2;
- **Dichiarazione di veridicità:** la dichiarazione circa la coerenza dei dati con le fonti contabili, redatta

secondo lo schema previsto dal MTR-2;

- **Parametri MTR-2:** l’insieme dei coefficienti caratteristici del metodo, quali ad esempio il Coefficiente di sharing (b), il parametro relativo al rispetto degli obblighi di raccolta differenziate ( $\gamma_{1,a}$ ), il parametro relativo al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il

riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ), il coefficiente di recupero della produttività ( $X_a$ ), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), ecc.;

- **PEF Grezzo:** il PEF redatto dal Gestore, per la sola parte di sua competenza, composto pertanto da una Tabella PEF recante le sole componenti di costo che lo riguardano e senza valorizzazione dei Parametri MTR-2, da una Relazione di Accompagnamento limitata alle attività ed alle componenti di costo del Gestore e da una Dichiarazione di Veridicità riferita ai soli dati forniti dal Gestore;
- **Articolazione tariffaria:** i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti determinati dall'ente locale.
- **TIUC:** Testo Integrato di Unbundling Contabile, allegato A alla Del. 137/2016/R/COM e SMI.

## 4. CONTENUTO TECNICO DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO

### 4.1 SUPPORTO ALLA RACCOLTA DATI

#### 4.1.1 Acquisizione documentazione da parte del Gestore

Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ente entro i tempi dettati dal Bacino stesso:

Il **PEF Grezzo**: potrà essere strutturato in maniera unitaria secondo la volontà della Stazione appaltante stessa ed elaborato sulla base dello schema tipo definito da ARERA. Il PEF dovrà comprendere:

- i. il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- ii. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- iii. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

La **Relazione di Accompagnamento** che fornirà la descrizione di come sono stati ricavati i valori indicati nella Tabella PEF a partire da fonti contabili obbligatorie (da allegare), facendo ricorso anche a prospetti di riconciliazione, così costituendo un elemento essenziale ai fini della procedura di validazione. La Relazione di Accompagnamento dovrà includere i Capitoli 1, 2 e 3 e dovrà essere redatta utilizzando lo schema tipo;

La **Dichiarazione di veridicità** secondo lo schema tipo e che riporterà le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

Il PEF consentirà il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

L'affidatario, ricevuti i dati di cui sopra, supporterà l'Ente nell'identificazione di tutte le ulteriori informazioni da acquisire prima di poter procedere alla fase successiva, ovvero il supporto alla validazione.

#### **4.1.2 Acquisizione della documentazione dalla Città di Torino**

La fase di raccolta dati guidata presso gli uffici comunali si articolerà come segue:

- l'affidatario fornirà all'Ente un file Excel (nella più recente versione disponibile e rilasciata da ARERA) corredato di istruzioni per la compilazione idoneo a semplificare la fase di raccolta da parte dell'Ente dei dati grezzi necessari per alimentare il PEF per la parte di sua competenza;
- l'affidatario inoltrerà il suddetto questionario all'Ente indicando un termine adeguato entro il quale ricevere i dati richiesti, fornirà maggiori delucidazioni circa le modalità di compilazione ed indicazioni circa ogni altro adempimento a carico dell'Ente;
- l'intero procedimento di raccolta dei dati dell'Ente sarà curato dal Responsabile unico del procedimento in completa autonomia, ivi incluse le attività che derivassero da ritardi, omissioni o errori da parte dell'Ente nel riscontrare le richieste formulate, senza che sia previsto alcun altro intervento da parte dell'aggiudicatario. Sarà, quindi, il RUP che: individuerà gli uffici competenti presso l'Ente cui inviare le richieste di dati, invierà materialmente le richieste dati come predisposte dall'affidatario, fornirà riscontro ad eventuali richieste di chiarimento, solleciterà la consegna del materiale richiesto, verificherà che quanto consegnato corrisponda a quanto richiesto, presenterà eventuali richieste di integrazione, ecc.

#### **4.1.3 Elaborazione dati**

L'affidatario, in collaborazione con la Stazione appaltante, elabora i dati ricevuti dall'Ente ovvero:

- opera le necessarie verifiche di coerenza;
- valorizza le componenti tariffarie sulla base dei dati ricevuti ed elaborati al fine di determinare il PEF grezzo dell'Ente.

#### **4.1.4 Chiusura fase raccolta dati e trasmissione**

Una volta raccolti tutti i dati l'affidatario del servizio avrà cura di:

- comunicare per iscritto all'Ente che considera completi i dati raccolti e di conseguenza chiusa la fase di raccolta dati;
- trasmettere tutti i dati e documenti raccolti dal gestore e dall'Ente.

## 4.2 SUPPORTO OPERATIVO E METODOLOGICO ALLA VALIDAZIONE

L'attività di validazione ha per oggetto i dati di origine contabile rappresentati in ciascun PEF Grezzo ed ha lo scopo di verificarne la completezza, la coerenza e la congruità, ovvero che tali dati:

- siano stati effettivamente dedotti dalle fonti contabili obbligatorie
- siano effettivamente ammissibili al riconoscimento tariffario secondo quanto stabilito dalla regolazione.

La validazione costituisce un'attività di fondamentale importanza nell'ambito del procedimento di predisposizione ed approvazione delle entrate tariffarie relative al servizio rifiuti.

L'Ente ha interesse a che la validazione intercetti e corregga eventuali anomalie dei PEF Grezzi, a tutela del funzionamento del sistema, a tutela degli utenti del servizio ed a propria tutela.

Per assicurare l'efficacia della validazione la Stazione appaltante ritiene necessario essere supportata operativamente e metodologicamente dall'aggiudicatario nella procedura di validazione sopra descritta.

La responsabilità della validazione, così come la sua esecuzione materiale, resteranno in capo all'Ente.

L'Ente, in fase di validazione, ha la responsabilità di concludere ed affermare che non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati di origine contabile presenti nel PEF Grezzo sottoposto a verifica non rispondano ai requisiti di completezza, coerenza e congruità richiesti dalla regolazione.

Perché tale affermazione sia significativa, consentendo di ritenere con ragionevole confidenza che i dati in discorso siano conformi, è necessario che, nell'ambito del supporto alla validazione, l'aggiudicatario operi verifiche a supporto dell'Ente.

A tal fine le verifiche a supporto della validazione, con riferimento esclusivo al **PEF Grezzo predisposto dal Gestore** saranno così articolate:

- i. **Verifica PEF grezzo del gestore:** costituiranno oggetto della valutazione il PEF grezzo fornito dal gestore, comprensivi di Tabella Numerica, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità secondo i formati previsti;
- ii. **Verifiche formali e di completezza:** l'effettiva presenza di tutta la prevista documentazione, il formato della Tabella Numerica, la completezza della Tabella Numerica, vale a dire l'effettiva valorizzazione delle poste di origine contabile, il formato della Relazione di Accompagnamento, la completezza della Relazione di Accompagnamento, che deve contenere una descrizione ragionevolmente esauriente dei criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella Tabella Numerica dalla documentazione contabile, nonché copia della documentazione contabile stessa, il formato della Dichiarazione di Veridicità.
- iii. **Richiesta ulteriori elementi:** ai fini della conduzione delle verifiche, potranno essere richiesti sempre per il tramite della Stazione appaltante, ulteriori elementi, il cui contenuto presenti il livello



di dettaglio necessario per la verifica di specifici requisiti, quali ad esempio schede contabili, destinazione di specifiche poste, situazioni inerenti ai cespiti, accantonamenti, ecc.

- iv. Verifiche sostanziali:** questo genere di verifiche sarà svolto su base campionaria ed ogni altro metodo sintetico idoneo a fare un lavoro proporzionato secondo la sensibilità dell'aggiudicatario. Sulla base degli elementi verificati si ravviseranno o non si ravviseranno elementi che potranno evidenziare carenze di coerenza, completezza e conformità.

L'aggiudicatario effettuerà verifiche a campione con lo scopo di stabilire se i dati di origine contabile inseriti nel/i PEF sono coerenti e congruenti:

- con la documentazione contabile, nel senso che sono calcolati a partire da valori riscontrabili delle fonti contabili obbligatorie,
- rispetto alla regolazione, nel senso che: riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta nel territorio, sono calcolati applicando correttamente i criteri stabiliti dalla regolazione.

L'aggiudicatario effettuerà su base campionaria e significativa le seguenti verifiche:

- verifica dell'effettiva esclusione dei costi presenti nelle fonti contabili che non sono attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario, in virtù della loro natura o in virtù della loro destinazione
- verifica del calcolo dei costi d'uso del capitale, ossia del fatto che detto costo sia stato determinato applicando il metodo del costo storico rivalutato con le specificità stabilite dal MTR,
- verifica del corretto trattamento di eventuali ricavi diversi da quelli relativi al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito dell'affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

L'aggiudicatario produrrà una nota sintetica ad uso dell'Ente nella quale darà evidenza di ciò che ha rilevato non essere coerente con il metodo e descriverà dettagliatamente tutte le verifiche eseguite e le considerazioni conseguenti. Resta compito esclusivo dell'Ente utilizzare queste informazioni nel contesto di un procedimento partecipato con il Gestore per rilevare le controdeduzioni dello stesso ovvero per ottenere un PEF rettificato dal Gestore stesso laddove consenziente.

L'aggiudicatario supporterà l'Ente nell'interpretazione di quanto rilevato ed esplicitato nel documento di cui sopra. Il supporto terminerà nel momento in cui sarà stato adeguatamente supportato l'Ente mentre non prosegue nelle fasi successive di contraddittorio con il Gestore ovvero nella risoluzione di eventuali controversie o dibattiti che dovessero seguire.

### **4.3 COSTRUZIONE DEL PEF AGGREGATO**

L'aggiudicatario provvederà a costruire il file PEF Aggregato utilizzando il modello di PEF rilasciato da ARERA e aggregherà i PEF Grezzi del Gestore e dell'Ente in modo da ottenere il PEF 2022-25 di Consorzio di Area Vasta Torino.

### **4.4 VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI**

L'aggiudicatario supporterà ed affiancherà la Stazione appaltante in fase di valorizzazione dei parametri discrezionali consentiti dal MTR-2.

Gli ETC hanno infatti il compito di:

- determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ ), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QLa$ ), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PGa$ ) e il coefficiente per decreto legislativo n.116/20 (C116a);
- determinare il fattore di sharing ( $b$ ) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
- determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di Compliance ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2022-2025, sempre nei range individuati da ARERA;
- effettuare la valorizzazione della componente di gradualità sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma1$ ) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma2$ ).

L'aggiudicatario valuterà, di concerto con la Stazione appaltante, possibili opzioni di valorizzazione dei suddetti parametri, evidenziandone gli effetti concreti in termini di impatto. Sulla base dei parametri condivisi vengono determinate le entrate tariffarie ed aggiornato di conseguenza il modello di PEF rilasciato da ARERA.

### **4.5 VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

La verifica dell'impatto del MTR-2 sull'equilibrio economico finanziario della gestione è da ritenersi escluso dal presente incarico.

### **4.6 SUPPORTO NEL CONFRONTO CON IL LIMITE DI CRESCITA**

Allo scopo di tenere sotto controllo entro limiti definiti la crescita annuale delle entrate tariffarie, è previsto che detta crescita non possa eccedere la soglia percentuale  $\rho a$  che tiene conto di inflazione, recupero di produttività e coefficienti determinati dall'Ente, connessi a recupero di produttività, variazioni del perimetro di gestione e novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in

materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Le entrate tariffarie determinate per l'anno di riferimento non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
- delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20

L'Ente può:

- non individuare obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non prevedere modifiche al perimetro gestionale. In questo caso le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività ed eventualmente del coefficiente C116a connesso agli scostamenti attesi riconducibili alle attività normative introdotte dal decreto legislativo n.116/20. Tale coefficiente può essere valorizzato nel limite del 3%;
- ritenere necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite e presentare all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute.

L'aggiudicatario supporterà l'Ente:

- ad effettuare valutazioni preliminari e necessarie per poter effettuare i confronti con il limite alla crescita;
- a livello interpretativo e strategico in preparazione al confronto con gli Enti.

È da considerarsi escluso il confronto diretto dell'aggiudicatario con i soggetti gestori e la produzione di eventuali istanze di superamento al limite alla crescita che dovessero rendersi necessarie.

#### **4.7 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO IN BOZZA**

La Relazione di Accompagnamento costituisce un output di importanza fondamentale, in quanto trattasi del documento che – oltre ad assolvere ad altre finalità – fornisce la descrizione di come sono stati ricavati i valori indicati nella Tabella PEF a partire da fonti contabili obbligatorie (da allegare), facendo ricorso anche a prospetti di riconciliazione, così costituendo un elemento essenziale ai fini della validazione.

In caso di controllo o verifica ispettiva da parte di ARERA, la Relazione di Accompagnamento costituisce il fondamento per la dimostrazione dell'applicazione conforme del MTR-2, evitando conseguenze sanzionatorie e risarcitorie previste in caso contrario.

Come ad oggi noto, la Relazione di Accompagnamento si compone di 4 Capitoli, i primi tre sono predisposti integralmente dal Gestore.

La Relazione di Accompagnamento si compone dei seguenti capitoli e parti:

- Capitolo 1 – Premessa;
- Capitolo 2 – Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore;
- Capitolo 3 – Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal Gestore;
- Capitolo 4 - Valutazioni dell’Ente territorialmente competente: questo capitolo sarà redatto in collaborazione con la Stazione appaltante. Riguarda infatti aspetti di competenza dell’Ente, quali le attività di validazione svolte, i motivi della valorizzazione dei fattori *QLa* e *PGa*, i motivi di approvazione dei costi incentivanti *COITV,a exp* e *COITF,a exp* stimati dal Gestore, i criteri ed i motivi di valorizzazione degli altri parametri di sua competenza e l’eventuale richiesta di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ecc.

Output di questa ultima fase sarà la consegna a mezzo mail della Relazione di Accompagnamento in formato bozza.

## 5. ESCLUSIONI

Dal presente affidamento si esclude:

- la predisposizione del PEF Grezzo del Gestore;
- supporto alla interlocuzione con il Gestore;
- qualsiasi valutazione che riguardasse il contratto di servizio;
- qualsiasi attività di elaborazione di dati massivi che non fossero resi disponibili in formato editabile, vale a dire in formato Excel o in formati equivalenti;
- la redazione di istanze di superamento del limite alla crescita;
- qualsiasi attività successiva alla consegna dell’elaborato Relazione di Accompagnamento in formato

bozza;

- il caricamento dei dati sul portale ARERA;
- l’attività di validazione formale se non per quanto previsto ai precedenti paragrafi;
- qualsiasi altra attività che nel presente documento non sia esplicitamente descritta ed attribuita all’aggiudicatario.

## 6. TEMPI DI ESECUZIONE

Il presente intervento dovrà essere svolto **entro 15 giorni dalla firma contrattuale su piattaforma MEPA**, che a sua volta terrà conto dei termini previsti dalla normativa. Per il rispetto del piano temporale è necessario che non soltanto l'aggiudicatario, ma anche l'Ente svolgano le attività a loro carico nel rispetto del calendario concordato, specie per quanto riguarda la partecipazione a incontri, la messa a disposizione di documenti e dati, la convocazione di incontri estesi a più soggetti, l'assunzione di decisioni ed altro. Eventuali ritardi da parte dell'Ente e dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività a loro carico comporta uno slittamento di pari entità del termine per la conclusione del progetto, anche oltre i termini previsti dalla normativa. Sarà premura dell'aggiudicatario, di concerto con il RUP, segnalare tempestivamente eventuali ritardi e mettere in atto ogni possibile azione volta al loro recupero. L'aggiudicatario resta tuttavia completamente sollevata da eventuali ritardi nel completamento del progetto che dipendessero da altri soggetti e che non fossero ad essa imputabili.